

Mercato: L'Osservatorio Vendite ANGAISA relativo al mese di agosto 2013 conferma il quadro pesantemente negativo legato alla crisi in atto, con un calo dei fatturati censiti pari al -13,48% registrato rispetto all'agosto 2012, mentre l'indicatore relativo all'andamento degli ultimi 12 mesi (fatturato settembre 2012/agosto 2013 rispetto a settembre 2011/agosto 2012) si attesta al -7,56%. Già i dati di luglio 2013 facevano registrare un "andamento degli ultimi 12 mesi" con un decremento pari al -7,04%: si delinea quindi un ulteriore e progressivo aggravamento della contrazione "strutturale" ancora in corso. Il fatturato censito in migliaia di euro, relativo al mese di agosto 2013, è pari a 70.870. Precisiamo che il fatturato totale censito delle vendite per l'anno 2012 è pari al 35,61% circa del totale del fatturato dei Soci ANGAISA relativo al 2011 e pari al 12,88% del fatturato stimato per l'intero settore relativo all'anno 2012 (stima CRESME su dati Ministero Finanze).

Piastrelle: Anche i "numeri" relativi alla produzione nazionale di piastrelle testimoniano l'evoluzione negativa degli ultimi anni: i 367 milioni di mq di piastrelle prodotti l'anno scorso rappresentano il 60% circa di quanto di fabbricava all'inizio del millennio. E i 919 milioni di euro del fatturato Italia sono lontani dagli 1,6 miliardi del 2007. Anche le esportazioni (3,66 miliardi nel 2012) hanno perso quota rispetto ai 4,2 miliardi pre-crisi. Fra i segnali positivi, va menzionato, innanzitutto il risultato positivo delle fabbriche italiane all'estero (+14,3% i ricavi nel 2012), insieme ai primi timidi segnali di ripresa che arrivano dalla produzione nazionale: il +3,8% di export nel primo semestre 2013 riesce a compensare il -6,6% di vendite sul mercato interno; il settore chiude quindi a metà anno con un +1,7% complessivo (il 2012 si era chiuso con un -2,9% di fatturato, tra il -20% di vendite Italia e il +2,6% di export). [Fonti: Confindustria Ceramica; Sole 24 Ore; Edilizia e Territorio].

PIASTRELLE CERAMICA: I DATI DEL 2012	
Addetti	21.355 (-3,76)
Produzione	367,2 (-8,13)
Vendite	382,2 (-7,48)
Mercato di destinazione Italia (mq)	93,2 (18,84)
Export (mq)	289 (-3,11)
Fatturato	4.581 mln di euro (-2,86)
Fatturato Italia	919 mln di euro (-19,81)
Fatturato Estero	3.662 mln di euro (+2,58)
Investimenti	255,5 mln di euro (+2,86)
Fonte: Confindustria Ceramica	

ISTAT: Migliora il clima di **fiducia dei consumatori**. L'ISTAT ha comunicato che il relativo indice di settembre ha raggiunto i 101,1 punti dal 98,4 di agosto. Si tratta del valore più alto da luglio 2011 e del quarto rialzo consecutivo. La fiducia è data in "risalita" sia per il quadro personale che per quello economico, i cui indici passano rispettivamente da 98,9 a 102,4 e da 97,7 a 99,7. Positivo anche il trend relativo alla **fiducia delle imprese**. Ad agosto, in base alle rilevazioni ISTAT, l'indice complessivo è passato dai 79,8 punti di luglio agli 82,2 punti di agosto (il dato migliore dal mese di agosto 2012). Va peraltro sottolineato che l'indice di fiducia delle imprese che operano nel settore Costruzioni è dato in discesa, al 76,1 (dal precedente 76,5).

Famiglie: Nell'ultimo anno, i condomini che pagano la rata condominiale in ritardo sono praticamente raddoppiati di numero: a Roma, Milano e Torino la morosità si aggira sul 22%, ma nelle zone del Sud la situazione è ancora peggiore. In media la percentuale è salita in 12 mesi del 10% e il ritardo medio accumulato è ormai di sei mesi, mentre il debito medio ammonta a circa 500 euro l'anno. [Fonte: ANACI - Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari].

Credito: I dati Bankitalia relativi al mese di luglio evidenziano una nuova contrazione del credito all'economia. I prestiti concessi al settore privato evidenziano

una flessione complessiva tendenziale del -3,3%, che è il risultato della flessione dei prestiti alle famiglie (-1,1%) e dei prestiti alle imprese (-4,1%, in questo caso il dato tendenziale è rimasto immutato rispetto al mese di giugno). Va segnalato un lievissimo aumento dei tassi sui finanziamenti erogati nel mese di luglio alle famiglie per l'acquisto di abitazioni (dal 3,90% al 3,96%).

Aziende: GROHE, colosso tedesco della rubinetteria ha annunciato l'avvenuta cessione del pacchetto di maggioranza (87,5%) da parte dei fondi Tpg e Dj (Credit Suisse) alla cinese Lixil e alla Development Bank of Japan. Uniti, i due gruppi raggiungeranno un giro d'affari di oltre 4 miliardi di euro, ponendosi in testa alla classifica di settore. Grohe manterrà la propria autonomia all'interno di Lixil, sotto la guida dell'Amministratore Delegato Danis Haines per 5 anni.



STONE ITALIANA, azienda veronese famosa per i raffinati materiali per l'edilizia e arredo in quarzo e marmo ricomposto, fornirà 305 bagni "chiavi in mano" per il grande progetto immobiliare londinese "Nova, Victoria" che, con un investimento previsto di 2,2 miliardi di sterline rivoluzionerà Victoria Central. La commessa vale 11 milioni di euro. [Fonte: Sole 24 Ore] ●

Soci

Gruppo Delta. Si terrà il prossimo 15 ottobre, a Milano, la tradizionale "Convention DELTA" riservata ai fornitori convenzionati, in occasione della quale verranno presentati i dati relativi all'andamento dell'anno in corso e i programmi del Gruppo per il 2014. In occasione dell'evento verrà presentato inoltre un aggiornamento sull'evoluzione complessiva relativa al Mercato dell'edilizia ed al suo indotto.

Gruppo Delfino. Avrà luogo venerdì 11 ottobre ad Altedo (BO) l'inaugurazione della nuova sede del Gruppo Delfino, alla quale sono stati invitati tutti i fornitori convenzionati.

Normative

Ambiente

SISTRI. Circolare del Ministero dell'Ambiente.

Publicata sul sito del Ministero dell'Ambiente una circolare esplicativa relativa al riavvio operativo del sistema SISTRI.

Si ritiene utile informare che il 30 settembre scorso, è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1° ottobre 2013, come previsto dal DI 101/2013. Ricordiamo che il SISTRI è divenuto operativo dal 1° ottobre 2013 per i gestori di rifiuti pericolosi (vedi ANGAISA Informa n. 331).

Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo la suddetta circolare.



www.miniambiente.it

www.angaisa.it • Area Normative
• Ambiente • Gestione rifiuti.

Credito

Accordo per il credito 2013 – Avvio fase operativa.

Si è dato avvio alla fase operativa dell'intesa a partire dal mese di ottobre.

Lo scorso 1° luglio l'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui R.ETE. Imprese Italia, hanno sottoscritto un'intesa denominata "Accordo per il credito 2013".

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

- operazioni di sospensione dei finanziamenti;

- operazioni di allungamento dei finanziamenti;
- operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

Attraverso la nuova intesa sono state aggiornate le misure previste dai precedenti accordi/moratorie, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest'ultimo per effetto della crisi economica. In relazione all'avvio della fase operativa dell'intesa a partire dal mese di ottobre, rimandiamo le aziende interessate, oltre che alla lettura del citato Accordo, anche ad un elenco delle banche aderenti alla data del 1° ottobre 2013 (l'accordo prevede che le banche che hanno formalmente comunicato la propria adesione all'ABI, sono impegnate ad avviare la relativa operatività entro 30 giorni dall'adesione medesima) e ad un fac-simile di domanda elaborato dall'ABI per la presentazione delle richieste da parte delle imprese, disponibili all'interno del portale associativo. Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno essere presentate fino al 30 giugno 2014. Fanno eccezione le domande di allungamento dei mutui che a tale data dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, le quali potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.



www.angaisa.it • Area Normative
• Credito • Banche.

Fisco

Iva. Aumento aliquota ordinaria dal 21% al 22%.

Dal 1° ottobre 2013 è entrato in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Dal 1° ottobre 2013 è entrato in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, dal momento non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98. La modifica dell'aliquota ordinaria si trascina dietro una serie di problematiche legate al periodo di transizione dalla vecchia alla nuova aliquota, risolvibili alla luce della corretta individuazione del momento impositivo dell'operazione posta in essere. Per questo motivo, si fornisce una sintesi dei criteri che permettono, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi, di individuare il momento di effettuazione dell'operazione: **Momenti di effettuazione delle operazioni**
La nuova aliquota ordinaria IVA del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013. Per individuare il momento in cui l'operazione si considera effettuata, occorre fare riferimento alle di-

sposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 che disciplina distintamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Cessioni di beni: in base al primo comma dell'art. 6 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione. In caso di spedizione l'operazione si considera effettuata con la consegna del bene al vettore. Se il trasporto avviene con mezzi propri o la vendita è senza trasporto si fa riferimento alla consegna al cessionario. Per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'atto del pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla data di consegna o spedizione dei beni. Per gli acquisti intracomunitari, il momento di effettuazione è individuato, ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 331/1993, con riferimento alla consegna nel territorio dello Stato (se il trasporto è curato dal cedente) o al momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato (se il trasporto è curato dal cessionario nazionale). Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione del contratto. Non avendo alcuna rilevanza, ai fini IVA, il preliminare di vendita, si applicherà la nuova aliquota ai contratti firmati dopo il 1° ottobre 2013 (salvo i casi in cui si applica un'aliquota agevolata).

Prestazioni di servizi: il terzo comma dell'art. 6 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, per cui non assume rilevanza l'avvenuta esecuzione in tutto o in parte del lavoro. Così, un servizio terminato il 30 settembre 2013 ma pagato successivamente, sconta l'IVA al 22%. Particolare attenzione deve essere prestata per i servizi generici, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d'imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l'aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione. Sul punto, si ricorda che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all'atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l'operazione, emesso dal prestatore non residente.

Casi particolari

Fattura e pagamento anticipati: le regole indicate sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi possono subire le deroghe indicate nel quarto comma dell'art. 6 in relazione alla fatturazione o al pagamento anticipati. In caso di emissione della fattura o di pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o

del pagamento. Quindi, se prima del 1° ottobre 2013 viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un bene che sarà consegnato o spedito dopo il 1° ottobre 2013, l'importo pagato o fatturato prima del 1° ottobre 2013 sarà assoggettato ad aliquota del 21%. Nel caso di operazioni regolate con acconto e saldo, la parte del corrispettivo pagato o fatturato prima del 1° ottobre 2013 sosterà l'IVA del 21%, a quella successiva a tale data si applicherà il 22%.

Fattura differita: nell'ipotesi di fatturazione differita, art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, è rilevante la data di consegna o spedizione del bene, indipendentemente dal successivo pagamento o emissione della fattura differita. Ad esempio, una cessione di un bene effettuata in data 30 settembre 2013, sosterà la vecchia aliquota del 21%, anche se la fattura è stata emessa dopo il 1° ottobre 2013.

Note di variazione: le eventuali note di variazione in aumento o in diminuzione emesse ai sensi dell'art. 26, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972, seguono l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione. Quindi, le note di variazione che sono emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 1° ottobre 2013, saranno assoggettate ad aliquota del 21%, quelle successive al 22%. Per le prestazioni di servizi e le somministrazioni, dato che il momento di effettuazione dell'operazione è individuato dal pagamento del corrispettivo, le variazioni in aumento dell'imponibile saranno soggette all'imposta con aliquota del 22% se il pagamento è effettuato dal 1° ottobre 2013.

Segnaliamo inoltre che, considerata la situazione di emergenza a seguito dell'inaspettato aumento dell'aliquota IVA ordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno concedere, con un comunicato stampa del 30 settembre 2013, un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicate sanzioni nel caso di errori connessi al cambio di aliquota. Il comunicato ricalca in sostanza quello del 16 settembre 2011, in occasione del passaggio dell'IVA dal 20 al 21% e rinvia alla circolare 45/E del 2011 che era stata diramata in relazione a tale aumento. Come nel 2011, anche in questa occasione permangono alcune incertezze attorno all'interpretazione del comunicato: la moratoria sembra infatti non coprire tutti gli errori ma solo quelli connessi a "ragioni di ordine tecnico" che hanno impedito l'adeguamento dei "software per la fatturazione e i misuratori fiscali". Rimane però il dubbio circa il grado di complessità richiesto affinché si possa beneficiare della disapplicazione delle sanzioni. Dal tenore del comunicato però, sembrano potersi escludere gli errori frutto di disattenzioni e non attribuibili ai sistemi tecnici e informatici. Il comunicato dispone inoltre la necessità che gli operatori provvedano a regolarizzare "le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la varia-

zione in aumento" ai sensi del 1° comma dell'art. 26 del Dpr 633/72 entro il 27 dicembre, relativamente alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre, ed entro il 16 marzo per le fatture emesse nel mese di dicembre.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del comunicato e della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2011, disponibili all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Fisco • IVA

Detrazioni fiscali. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli eco-bonus.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione delle nuove regole riguardanti la detrazione fiscale del 65%, del 50% e il "bonus mobili".

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 18 settembre 2013 n. 29/E, ha finalmente chiarito le modalità applicative delle nuove regole riguardanti:

- la detrazione fiscale del 65% (per interventi di efficienza energetica);
- la detrazione del 50% (per interventi di ristrutturazione edilizia);
- il "bonus mobili" legato agli interventi di ristrutturazione.

In particolare, poniamo l'attenzione su una novità introdotta con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate: "Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questi casi, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento". Quindi, per beneficiare del "bonus mobili" in caso di ristrutturazione edilizia è possibile acquistare mobili o grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o di debito, oltre che con bonifico bancario o postale. L'Agenzia delle Entrate ha reso inoltre disponibile all'interno del proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it una mini-guida relativa all'agevolazione fiscale legata all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare e alla mini-guida dell'amministrazione finanziaria, disponibili all'interno del portale associativo.



www.agenziaentrate.gov.it
www.angaisa.it • Area Normative •
Fisco • Detrazioni fiscali 36 - 50%.

Studi di settore. Periodo d'imposta 2012. Chiarimenti Agenzia Entrate.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite le risposte a numerosi quesiti giunti all'Amministrazione finanziaria sull'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 19 settembre 2013 sono state fornite le risposte a numerosi quesiti giunti all'Amministrazione finanziaria sull'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012. Di seguito riportiamo il contenuto di due fra i chiarimenti di maggiore interesse:

Compilazione del Quadro T – Congiuntura economica

Come noto, per avvalersi dei correttivi anticrisi, approvati con Dm 23 maggio 2013, gli esercenti attività d'impresa devono compilare il quadro "T-congiuntura economica", del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Ai contribuenti che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "minimi" (c. da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244), in considerazione delle rilevanti difficoltà legate alla determinazione degli importi da indicare nel quadro T, tenuto conto che possano non compilare il citato quadro precludendosi, di conseguenza, la possibilità di accesso ai correttivi crisi che necessitano di tali informazioni, è consentito, per ovviare a tale limitazione, di fornire le indicazioni in merito al comportamento adottato attraverso la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.

Cessazione dell'attività prevalente

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, ai fini degli studi di settore, la situazione di un contribuente esercente attività d'impresa che:

- nel corso del 2012 ha svolto 2 attività, dalla principale ha conseguito ricavi pari a: 106.000 euro, dall'altra ricavi per 58.000 euro;
- nel corso dello stesso anno ha cessato l'attività da cui ha ritratto i maggiori ricavi.

La fattispecie, secondo l'Amministrazione finanziaria, è riconducibile alla situazione di modifica in corso d'anno dell'attività svolta, in considerazione della cessazione dell'attività prevalente. Ne deriva che l'impresa è esclusa dall'applicazione in accertamento degli studi, in quanto in un "non normale periodo di svolgimento dell'attività". La circolare però, precisa che l'articolo 1, comma 19, della legge 296/2006 prevede la compilazione del modello anche per i soggetti esclusi dall'applicazione degli studi in conseguenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Pertanto, i contribuenti in tali condizioni, dovranno presentare comunque il modello relativo allo specifico studio di settore per l'attività che ha portato i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d'imposta considerato, specificando poi, nelle "note aggiuntive" di Gerico, la circostanza che ha ricondotto la situazione dell'impresa a una causa di

esclusione dall'applicazione degli studi. Per un esame completo dei vari quesiti e delle relative risposte, rinviamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Fisco • Studi di settore.

Reddito d'impresa. Correzione degli errori in bilancio.

L'Agenzia delle Entrate, mediante circolare, ha fornito chiarimenti in ordine alla correzione degli errori in bilancio e agli effetti sull'imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 24 settembre 2013, ha fornito la propria interpretazione in ordine al trattamento tributario da applicare nell'ipotesi in cui, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai principi contabili (OIC 29 e IAS 8), il contribuente proceda alla correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, con relativo effetto sul Conto economico.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della circolare dell'Agenzia delle Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Fisco • Reddito d'impresa.

Previdenza

Incentivi assunzioni. Istruzioni operative INPS.

L'INPS ha fornito le istruzioni operative sull'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani minori di 30 anni. L'INPS, con la circolare n.131 del 17 Settembre 2013, ha fornito le istruzioni operative sull'incentivo economico, pari ad un terzo della retribuzione fino ad un massimo di 650 euro mensili pro capite, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani minori di 30 anni privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale (art. 1 DL.76/2013 convertito nella legge 99/2013).

Lavoratori beneficiari

L'agevolazione si applica a soggetti che all'atto dell'assunzione abbiano almeno 18 anni di età e non ancora compiuti i 30. Il requisito "privo di impiego regolarmente retribuito" va inteso in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro del 20.3.2013 (circ. Ministero Lavoro n.34/2013 e Messaggio INPS 12212/2013), ovvero:

- per i lavoratori dipendenti: lavoratori che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;

- lavoratori autonomi o parasubordinati: coloro che negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuale inferiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo, ed a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.

Per ulteriori dettagli rimandiamo le aziende interessate alla circolare dell'INPS, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Previdenza • INPS.

Notizie varie



Accordo – quadro ANGAISA / DEI


Offerta imperdibile per gli associati ANGAISA: i Prezzari per l'Edilizia e per gli Impianti Termoidraulici e la Manualistica del settore più usati in Italia.

Dei Tipografia del Genio Civile propone l'opportunità di offrire informazioni tecniche ad installatori, architetti, ingegneri, geometri, imprese edili, clienti della rete ANGAISA.

Il pacchetto è costituito da Prezzari per l'Edilizia (utilizzati dai professionisti del settore edile ed impiantistico per gare di appalto pubbliche e private e preventivi) e da Manuali Tecnici per l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore edilizio ed impiantistico e verrà fornito **in conto deposito senza alcun impegno o investimento da parte dell'associato ANGAISA**. Insieme al pacchetto, la DEI invierà un espositore da terra in legno (misure 175X55X35) progettato appositamente per poter esporre le pubblicazioni.

Gli Associati ANGAISA, che aderiranno all'iniziativa, verranno contattati una volta al mese per rendicontare e reintegrare le pubblicazioni effettivamente vendute che saranno, solo in questo caso, fatturate con lo sconto riservato del 40% sul prezzo di copertina e con pagamento a fine mese d.f.

Le strutture che aderiranno saranno promosse attraverso l'invio di newsletter (110.000 tra professionisti, imprese e installatori registrati ad oggi sul territorio nazionale) e verranno pubblicizzate all'interno della collana PREZZARI PER L'EDILIZIA relativi agli Impianti Tecnologici.



Ecco alcuni esempi della produzione DEI; per ulteriori informazioni consultare il sito www.build.it:

- Prezzario di Impianti Tecnologici (più di 12.000 prezzi di manodopera, noli orari, macchine e strumentazioni, materiali e opere compiute);
- Prezzario di Recupero Ristrutturazione Manutenzione (circa 9000 prezzi di materiali, opere compiute, noli, macchine strumentazione e sicurezza);
- Prezzario di Impianti Elettrici (circa 15.000 prezzi di manodopera, noli orari, macchine e strumentazioni, materiali e opere compiute);
- Prestazione e certificazione energetica con Excel (Un manuale ed un SOFTWARE per la redazione dell'Attestato di Certificazione energetica di edifici residenziali esistenti fino a 3000 mq, già verificato e garantito dall'ENEA e che non necessita quindi di ulteriori verifiche di calcolo);
- Impianti fotovoltaici (un semplice manuale per calcolare velocemente il dimensionamento di piccoli impianti fotovoltaici);
- Capitolati Speciali d'appalto per l'edilizia e l'impiantistica (1 capitolati per l'impiantistica e l'edilizia tra cui: impianti elettrici, Pubblica illuminazione, Impianti idrici, igienico-sanitari e del gas, Riscaldamento e climatizzazione, Lavori edili, Ristrutturazione d'interni).

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni.

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati dalla DEI.



www.build.it
www.angaisa.it/Area_soci/Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

